

Il modello EAS per gli enti associativi tra esclusioni e obblighi di presentazione

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Alla **mancata trasmissione** del **modello EAS** (adempimento previsto dall'[articolo 30, comma 1, D.L. 185/2008](#)) consegue, non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave **conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore** previsto ai fini delle imposte dirette dall'[articolo 148, Tuir](#) (e in via correlata dall'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva) e consistente nella **decommercializzazione** dei **corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati**.

I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le **società di capitali sportive dilettantistiche** alle quali, *per relationem*, è stato concesso (pur con qualche perplessità nel comparto Iva) di **beneficiare della descritta agevolazione**.

Tuttavia, di recente, l'avvento delle **due riforme** del Terzo settore (L. 106/2016) e dello Sport (L. 86/2019) ha modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con alcune considerazioni che devono essere svolte in ragione della non completa **attuazione** delle medesime.

- *Gli enti del Terzo settore (ETS)*

In attuazione della **Riforma del Terzo settore**, il Legislatore ha introdotto, all'[articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#) (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la **qualifica di ETS** (Enti del Terzo settore), un esplicito **esonero** dall'obbligo di presentazione del **modello EAS**. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative, di cui all'[articolo 148, Tuir](#), che riguardano, in generale, **gli enti associativi**.

In considerazione della intervenuta **operatività del Runts** dallo scorso 23.11.2021, ma anche

del fatto che la disapplicazione dell'[articolo 148, Tuir](#), non è ancora intervenuta per mancanza della prevista **autorizzazione europea, non è a oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts** - che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) - possano pacificamente ritenersi **esonerati dall'obbligo di trasmissione del modello EAS** (sia il primo modello sia quelli successivi nel caso di variazioni).

Si ritiene, pertanto, che, fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i **soggetti già iscritti al Runts** (che applicano la richiamata agevolazione) sia comunque opportuno **consigliare la presentazione telematica del modello EAS** all'Agenzia delle entrate.

- *Sodalizi sportivi dilettantistici (ASD/SSD)*

Con il recente D.Lgs. 120/2023 (il secondo dei **Decreti correttivi** del D.Lgs. 36/2021), gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS **non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS**.

È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell'[articolo 6, D.Lgs. 39/2021](#), che testualmente recita:

*“Alle **Associazioni e Società sportive dilettantistiche** iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30”.*

In considerazione della entrata in vigore della disposizione con effetto dal 5.9.2023, se è chiaro che le **realità sportive dilettantistiche** costituite a partire dalla predetta data non saranno più interessate dall'adempimento, non è altrettanto chiaro se **coloro che sono già costituiti** debbano o meno provvedere **entro il prossimo 2.4.2024** (in quanto il 31.3 è festivo) alla trasmissione del **modello EAS** in relazione alle variazioni intervenute nel 2023 (quanto meno fino al 4.9) rispetto ai **dati comunicati nel precedente modello EAS**.

Posto che su questo tema sarebbe opportuno avere una **conferma ufficiale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in ragione della facile compilazione del modello (si ricorda che i sodalizi sportivi dilettantistici hanno avuto accesso alla **modalità di compilazione c.d. “semplificata”**) **si ritiene prudentiale procedere entro il prossimo 2.4.2024** (il 31.3 cade di giorno festivo) alla trasmissione dello stesso nel caso di variazioni intervenute sino al **4.9.2023**.